

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIV Commissione,
premessi che:

L'Unione europea ha annunciato che aprirà una procedura di infrazione contro lo Stato italiano se entro dicembre 1996 non saranno offerti adeguati e precisi chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1994, n. 474, istitutivo dei poteri sociali attribuiti al ministero del tesoro in materia di privatizzazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con gli articoli 52 e 73-*b*, della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Trattato di Roma);

gli articoli 52 e 73-*b* citati stabiliscono il libero movimento dei capitali e la libertà di stabilimento nell'ambito dei paesi appartenenti all'Unione europea;

l'articolo 2 della legge n. 474 del 1994 appare in contrasto con le norme comunitarie laddove conferisce allo Stato italiano, mediante l'uso della *golden share*, poteri insindacabili di limitazione di voto e, quindi, in contrasto con il libero movimento dei capitali e la libertà di stabilimento, il tutto in nome dell'interesse nazionale italiano, peraltro confliggente con gli scopi e le finalità propri del Trattato di Roma e con le norme generali di diritto in materia di libera concorrenza del mercato;

è peraltro atto dovuto pervenire all'armonizzazione delle norme nazionali

con quelle comunitarie, in previsione della partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria europea in conformità alle disposizioni di cui al Trattato di Maastricht;

l'esigenza, pertanto, di razionalizzare la materia in questione, se del caso avviando la riforma dell'articolo 2 della legge n. 474 del 1994 in modo da uniformare il contenuto alla disciplina comunitaria, deve indurre ad una urgente e approfondita riflessione da parte del Parlamento e del Governo italiano, tenuto altresì conto che il progetto di privatizzazione dell'Eni, attualmente in corso, già prevede l'introduzione nello statuto sociale dell'azione d'oro, e tanto comporta la necessità di una revisione statutaria, alla luce della richiesta di adeguamento normativo preteso dagli organi comunitari;

impegna il Governo:

a fornire all'Unione europea e al Parlamento, entro tempi convenuti, i più ampi e dettagliati chiarimenti richiesti in ordine alla compatibilità dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1994, n. 474, con gli articoli 52 e 73-*b* della legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

a introdurre, in conformità alle norme comunitarie ed ai principi generali di libera concorrenza del mercato, correttivi normativi per rendere compatibile l'articolo 2 della legge 30 luglio 1994, n. 474, con gli articoli 52 e 73-*b* della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(7-00084) « Landi di Chiavenna, Fei, Pezzoli ».